

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 53

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 54

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti del relatore*) 57

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione*) 59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esprimere il parere sul testo

unificato della proposta di iniziativa popolare A.C. 9 e delle proposte di legge abbinata, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

Rileva che il predetto testo unificato, che reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede l'introduzione di nuove forme di attribuzione della cittadinanza in favore di minori stranieri, volte a superare i caratteri di discrezionalità che attualmente connotano la concessione della cittadinanza per cosiddetta « naturalizzazione ».

In particolare, segnala che l'articolo 1, nel recare modifiche alla legge n. 91 del 1992, prevede, alla lettera *b*) del comma 1, tra i casi di acquisto della cittadinanza italiana, la nascita nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nelle predette ipotesi, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichia-

razione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Qualora non sia stata resa la predetta dichiarazione di volontà, la cittadinanza si acquista su richiesta del diretto interessato all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera *c*) del medesimo comma 1, dispone inoltre che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, specifici percorsi di istruzione o di formazione professionale, possa acquistare la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà espressa entro il compimento della maggiore età da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la potestà genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Anche in questo caso, qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera *e bis*) del comma 1, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ove non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana. È stato soppresso il requisito della convivenza, previsto espressamente dal testo vigente dell'articolo 14 da ultimo richiamato. La lettera *f*) del comma 1, del citato articolo 1, nel novellare l'articolo 23 della legge n. 91 del 1992, dispone che, per le finalità del provvedimento in discussione, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove pre-

vista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo di soggiorno, purché vi abbia seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano, inoltre, la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di aver continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

Infine sottolinea che l'articolo 2 del testo unificato, al comma *2-bis*, nel recare modifiche all'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che i documenti relativi al soggiorno non debbano essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di provvedimenti inerenti agli atti di stato civile.

Ciò premesso, propone di esprimere sul testo unificato in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino. (Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della I e della XII Commissione. In particolare, fa presente che entrambe le Commissioni hanno espresso un parere favorevole con osservazioni, delle quali potrà eventualmente tener conto il costituendo Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso, il relatore ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 7.8, 20.3, 21.14, 22.10, 27.2 e 28.2.

Avverte altresì, che il relatore ha presentato il subemendamento 0.1.3.100 all'emendamento Bindi 1.3, il subemendamento 0.1.4.100.1 all'emendamento Bindi 1.4, il subemendamento 0.1.5.101 all'emendamento Bindi 1.5, nonché i subemendamenti 0.4.1.100.1, 0.4.1.101 e 0.4.1.102 all'emendamento Bindi 4.1 (*vedi allegato 1*).

Fa presente, infine, che l'onorevole Berretta ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Bindi.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, ritira gli emendamenti a sua firma 1.29, 5.3 e 5.4. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.1, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.3.100, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.3. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.4.100.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.4. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei propri subemendamenti 0.1.5.100 e 0.1.5.101 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.5 e Sarti 1.8. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.6.100, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.6 e Ferranti 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.7, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 2.1 e Ferranti 2.100, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10, identico all'emendamento Sarti 3.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 3.4 e sul subemendamento Ferranti 0.4.1.100. Raccomanda l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.4.1.100.1, 0.4.1.101, 0.4.1.102 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 4.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Bindi 5.1, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Con riferimento all'articolo 7, preannuncia la presentazione di un emendamento a sua firma volto a modificare, al comma 4, dell'articolo 41-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dal medesimo articolo 7, la copertura finanziaria relativa alle spese di funzionamento del Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro e confisca. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.4, nonché dell'emendamento a sua firma 7.5 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 8.10. Sulle

restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 8 del provvedimento formula un invito al ritiro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, il collega Berretta ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma

riferiti agli articoli da 1 a 8 del provvedimento.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.3 BINDI.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 3. 100. Il Relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.4 BINDI.

Al comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: nonché diritti reali di garanzia.

0.1. 4. 100. 1 Il relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.5 BINDI.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 5. 101. Il Relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 4.1 BINDI.

Al comma 1, capoverso ART. 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate »;

0. 4. 1. 100. 1 Il Relatore.

Al comma 4, capoverso ART. 38, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali con le seguenti Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione e fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti penali;

b) Al comma 2 sostituire le parole Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile con le seguenti Dopo il giudizio di appello.

0. 4. 1. 101. Il Relatore.

Al comma 6, capoverso ART. 40, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2:

dopo le parole: nell'articolo 47 sono inserite le seguenti: , primo comma,;

il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267, il tribunale, con decreto 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità even-

tualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».

0. 4. 1. 102. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

« 1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del

programma di cui al comma 1--quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenda e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile. »

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il

tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad ap-

provare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. *(Nuova formulazione)* Bindi.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.

7. 5. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.